

# MEDICINALI VETERINARI CONTENENTI XILAZINA - DECRETO 27 MARZO 2024

Nota Ministero della Salute prot. n. 0012984-15/04/2024-DGSAF-MDS-P



**Il decreto ministeriale del 27 marzo 2024 ha aggiornato le tabelle contenenti l'indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope includendo la xilazina (con decorrenza dal 18 aprile 2024): - la sostanza attiva xilazina è inserita nella tabella I e nella tabella dei medicinali sez. A; - i medicinali veterinari a base di xilazina sono inseriti nella tabella dei medicinali sez. D.**

*Precedenti: Circolare Farmacieunite N 047 del 08.04.2024*

Si trasmette in allegato la nota del Ministero della Salute in oggetto (allegato 1).

Il decreto del Ministro della salute 27 marzo 2024 ha aggiornato le tabelle contenenti l'indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni e integrazioni.

**Il decreto che entrerà in vigore il 18 aprile 2024 comporta che:**

- **la sostanza attiva xilazina** sia inserita nella tabella I e nella tabella dei medicinali sezione A,
- **i medicinali veterinari a base di xilazina** siano inseriti nella tabella dei medicinali sezione D.

In considerazione dell'inserimento della sostanza in sezione A, sia i fabbricanti, gli importatori e i distributori di sostanze attive che i fabbricanti di medicinali dovranno anche implementare le misure previste per la gestione delle sostanze di cui alla sezione A, per approvvigionamento, conservazione, vendita, registri e distruzione.

A decorrere dalla data del 18 aprile 2024, gli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 (parafarmacie), non potranno né detenere né vendere medicinali veterinari contenenti la sostanza attiva xilazina.

Cordiali saluti.

Il Segretario  
Maurizio Giacomazzi

Il Presidente  
Federico Conte